ACCORDO RELATIVO ALL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE EDUCATORE DI ENAIP TRENTINO, ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI ED UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA – SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO.

Gli Enti ENAIP TRENTINO, UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA - SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI e le Organizzazioni Sindacali CISL SCUOLA del Trentino e FLC CGIL del Trentino

Visto
L'Allegato 1 al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale di ENAIP TRENTINO, ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI ed UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA – SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, che disciplina, tra le altre, la figura dell'Educatore;
L'Accordo di revisione del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento - triennio 2016 - 2018, parte normativa e completamento parte economica, sottoscritto tra Apran ed OO.SS in data 04.10.2018, ed in particolare l'articolo 20, che disciplina l'orario di lavoro del personale assistente educatore;

Ritenuto
di procedere, in analogia all'Accordo sottoscritto tra Apran ed OO.SS. citato, a normare l'orario di lavoro del personale Educatore, così come disciplinato dal CCPL sottoscritto tra Enti ed OO.SS., salvaguardando la specificità della figura professionale prevista dallo stesso CCPL;

Condividono
con il presente accordo di disciplinare in via sperimentale per il solo anno formativo 2026/2027 l'orario di lavoro del personale Educatore di cui all'Allegato 1 al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale di Enaip Trentino, Istituto Pavoniano Artigianelli ed Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario.

Con specifico accordo sarà normato entro la conclusione dell'anno formativo 2026/2027 l'orario di lavoro del personale educativo impegnato in particolari e specificamente definite attività laboratoriale per l'inclusione di portatori di bisogni educativi speciali.

Trento, 21 settembre 2026

ENAIP TRENTINO

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI

UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA
Scuola delle Professioni per il Terziario

CISL SCUOLA

FLC CGIL

Orario di lavoro del personale Educatore

1. Il monte orario di lavoro del personale Educatore in servizio presso gli Enti firmatari del CCPL è determinato come indicato nella seguente tabella, relativa alle assunzioni a tempo pieno; per le assunzioni a tempo parziale le ore previste sono proporzionate.
2. L'assegnazione del numero esatto di ore frontali e di ore per attività funzionali, nei limiti temporali indicati è in capo al Direttore di Unità Operativa in base alle esigenze didattiche ed organizzative.
3. Per "ora" di attività frontale si intende il modulo orario di 55 minuti, se l'Unità Operativa ha optato per questa impostazione.

Orario annuale complessivo di lavoro, al netto delle festività e delle ferie

1.368 ore

di cui, per attività frontale

fra 980 e 1066 moduli orari

per attività non frontale

fra 388 e 302 ore

4. L'attività con l'alunno si svolge nei periodi previsti, secondo il calendario dell'anno formativo.

5. Le attività frontali saranno rese nel periodo di svolgimento ed in concomitanza con l'attività didattica, di norma per 34 / 35 settimane e con il limite ordinario di 31 ore frontali settimanali; le restanti attività, definite in sintesi attività "non frontali" (attività funzionali e altre attività, declinate nell'articolo 7 del presente accordo) saranno svolte con flessibilità nell'arco dell'anno formativo per le esigenze del servizio. Le attività dell'Educatore sono prestate alle dirette dipendenze del Direttore di Unità Operativa, che predisporrà un piano di utilizzo delle ore in favore degli alunni e per il funzionamento della Scuola.

   Nelle situazioni in cui l'educatore, su richiesta della Direzione di Centro, è per la maggior parte delle settimane di attività didattica impegnato per 30 o 31 ore settimanali in attività frontali il monte ore complessivo di ore dovute sull'anno è ridotto da 1368 a 1318 ore.

6. Le ore programmate per le attività frontali eventualmente non utilizzate per assenze dell'alunno assistito, se non utilizzate per altri alunni con necessita di assistenza, sono destinate ad attività funzionali o per altre attività richieste dal Direttore di Unità Operativa.

7. L'orario complessivo per le attività funzionali e per altre attività richieste dal Direttore di Unità Operativa, da rendere secondo il monte ore definito al comma 1 per le medesime attività, è utilizzato, anche con riguardo al numero degli alunni in difficoltà affidati all'educatore, con continuità e comunque per periodi non inferiori all'ora, alla cui durata

minima sono ricondotte prestazioni di durata minore. Le attività, rese secondo necessità, si articolano in:

attività funzionali:

a) partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberati dall'istituzione scolastica senza diritto di voto;
b) rapporti con le famiglie;
c) contatti con le istituzioni e i servizi che interagiscono nell'assistenza all'alunno/a assistito;
d) programmazione e organizzazione delle attività da svolgere con l'alunno/a;
e) elaborazione e predisposizione di metodologie didattiche inclusive nonché del materiale destinato alle attività previste dal PEI;
f) formazione e aggiornamento;
g) partecipazione a uscite o viaggi di istruzione con l'alunno assistito della durata di una o più giornate: sono computate fino ad un massimo di 12 ore di attività giornaliera, purché effettivamente svolte, dedotto l'orario frontale previsto per le giornate interessate. In casi di particolare gravità e in relazione all'attività richiesta, ii Direttore di Unità Operativa può superare le 12 ore di computo previste dal presente alinea.

altre attività:

h) la collaborazione in altre attività integrative organizzate dalla Scuola (attività sportive e laboratori inclusi);
i) la vigilanza sugli alunni della Scuola (accompagnamento in occasione di uscite e viaggi di istruzione, accoglienza, attesa da e per i servizi di trasporto pubblico e scolastico, ecc.);
j) la vigilanza durante la mensa degli alunni della Scuola.

8. Le assenze sono computate in relazione all'orario settimanale individuale programmato.

9. Al dipendente assunto a tempo indeterminato sarà assicurato un periodo individuale di interruzione di attività lavorativa per la fruizione delle ferie di almeno quattro settimane consecutive nel periodo estivo; nei tradizionali periodi di sospensione delle attività didattiche detto personale è a disposizione, come il personale docente, senza obbligo di presenza presso il Centro.

10. Retribuzione di ore straordinarie: le ore svolte nel corso dell'anno formativo, su richiesta della Direzione, in esubero rispetto al monte ore complessivo dovuto sono retribuite in misura 20 € / ora.

11. Attività di coordinamento: l'incarico previsto nell'accordo Enti – OOSS firmato il 28 agosto 2026 è affidato all'Educatore che ha espresso la sua disponibilità. La relativa indennità spetta per intero se all'Educatore è richiesto di dedicare a questo incarico tutte le 1368 ore di lavoro annuali previste; in caso di incarico relativo ad un parte del tempo lavoro l'indennità sarà proporzionalmente ridotta. L'incarico di coordinamento può riguardare anche alcuni aspetti organizzativi delle proposte formative rivolte ad allievi portatori di bisogni educativi speciali, in collaborazione con il funzionario esperto nei processi psico pedagogici e con il docente coordinatore.